

**LOTTO 1 – ALL RISKS
OFFERTA TECNICA**

IL SOTTOSCRITTO: _____

NATO A _____ IL _____

NELLA SUA QUALITA' DI _____

DELLA SOCIETA' ASSICURATRICE: (denominazione) _____

SEDE LEGALE: _____

C.A.P. _____ CITTA' _____ PROV. _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA _____

DICHIARA

- ☐ di accettare integralmente il Capitolato **ALL RISKS PROPERTY** di gara per il quale intende presentare offerta;

OVVERO

- ☐ di accettare integralmente il Capitolato Tecnico **ALL RISKS PROPERTY** di gara per il quale intende presentare offerta, fatto salvo le varianti di seguito specificate:

Si propongono le seguenti varianti quantitative:

MIGLIORIA ACCETTATA DALLA SOCIETA'		BARRARE CON LA X L'OFFERTA FORMULATA	PUNTI ASSEGNATI
1	ART. 1 – DURATA DEL CONTRATTO Inserimento clausola <i>La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.</i> <i>Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all'articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE.</i>	<input type="checkbox"/>	2

2	ART. 2– RECESSO ANTICIPATO ANNUALE Elevazione del termine per la Società a 120 giorni. Testo nuovo articolo: <i>È attribuita al Contraente facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale. È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.</i>	<input type="checkbox"/>	2
3	ART. 2– RECESSO ANTICIPATO ANNUALE Rinuncia da parte della Società di esercitare la facoltà di recesso Testo nuovo articolo: <i>È attribuita al Contraente facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.</i> In alternativa alla variante 2	<input type="checkbox"/>	4
4	ART. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO Sostituzione del testo dell'art. con il seguente: Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.	<input type="checkbox"/>	6
5	ART. 33 - SPESE PER ONORARI INGEGNERI, ARCHITETTI E PROFESSIONISTI - Inserimento Claim Preparation Fee <i>Sono inoltre a carico della Società le spese, nessuna esclusa, di onorari di architetti, ingegneri, società di consulenza o altri professionisti appositamente incaricati allo scopo dal Contraente per la preparazione, la presentazione, la certificazione e la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'assicuratore o dal perito in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza.</i> <i>Il pagamento sarà eseguito direttamente dalla Società a favore del soggetto incaricato.</i> <i>La Società indennizza tali spese in deroga al disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile, con il limite di € 10.000,00 per anno.</i>		2
6	ART. 46 - DEROGA ALL' ASSICURAZIONE PARZIALE Elevazione limite (...). <i>Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 25.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.</i>		2
7	ART. 51 - EVENTI ATMOSFERICI – Eliminazione dell'esclusione <i>Sono inoltre esclusi i beni mobili posti all'aperto, baracche in legno o di plastica e quanto in esse contenuto, fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, serbatoi, cavi aerei, antenne gru, ciminiere, e simili installazioni esterne quando danneggiati da eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti. Sono invece compresi serbatoi, macchinari e impianti</i>		4

	<i>situati all'aperto per loro naturale uso e destinazione.</i>		
8	<p>ART.78 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI Eliminazione periodo Questa valorizzazione riguarda solo beni assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato) ed è valida a condizione: aa) che i danni si siano verificati entro i 10 anni successivi a quello di costruzione; bb) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari; cc) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio. Qualora non siano soddisfatte una di tali condizioni si applicano le norme che seguono: aaa) si stima il valore del bene al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; bbb) si stima il valore ricavabile dai residui. L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come aaa), defalcato dell'importo come bbb).</p>		2
9	<p>ART.78 - DETERMINAZIONE DEL DANNO PER I BENI ELETTRONICI Eliminazione periodo Questa valorizzazione riguarda solo beni assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'assicurato) ed è valida a condizione: aa) che i danni si siano verificati entro i 10 anni successivi a quello di costruzione In alternativa variante 8</p>		4
10	<p>ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI FANCHIGIA FRONTALE Riduzione della franchigia frontale da € 1.000,00 a € 500,00</p>		6
11	<p>ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO Rifiuti tossico nocivi Elevazione del limite di indennizzo per periodo di assicurazione da € 100.000,00 a € 150.000,00</p>		2
12	<p>ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - SPESE DI BONIFICA, DECONTAMINAZIONE (...) Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione a € 100.000,00 a € 200.000,00</p>		4
13	<p>ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - TERREMOTO Abolizione scoperto – Franchigia Min. da € 15.000,00 a € 10.000,00</p>		4
14	<p>ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - TERREMOTO Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e periodo di assicurazione da € 12.500.000,00 a € 15.000.000,00</p>		4

15	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - INONDAZIONI, ALLUVIONI Abolizione scoperto – Franchigia Min. da € 15.000,00 a € 10.000,00		4
16	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - INONDAZIONI, ALLUVIONI Elevazione del limite di indennizzo dal 50% al 60% S.A. della singola partita per evento, max € 5.000.000,00		4
17	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI - ALLAGAMENTI Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per periodo di assicurazione da € 2.000.000,00 a € 3.000.000,00		4
18	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – SOVRACCARICO NEVE E GHIACCIO Abolizione scoperto – Franchigia Min. da € 5.000,00 a € 2.500,00		2
19	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – TERRORISMO E SABOTAGGIO Abolizione scoperto – Franchigia Min. da € 10.000,00 a € 5.000,00		2
20	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – BENI ELETTRONICI Riduzione della franchigia da € 1.000,00 a € 500,00		2
21	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – BENI ELETTRONICI A IMPIEGO MOBILE Riduzione della franchigia da € 1.000,00 a € 500,00		2
22	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – SUPPORTO DATI E RICOSTRUZIONE DATI Riduzione della franchigia da € 1.000,00 a € 500,00		2
23	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – CONDUTTORI ESTERNI Riduzione della franchigia da € 1.000,00 a € 500,00		2
24	ART. 85 – LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI – URTO VEICOLI Riduzione della franchigia da € 500,00 a € 100,00		2

Il concorrente dichiara di accettare che, nel caso in cui non provveda a barrare alcuna variante quantitativa la Stazione Appaltante procederà attribuendo zero punti.

Il concorrente dichiara di accettare che, nel caso in cui provveda a barrare più opzioni della stessa variante quantitativa, la Stazione Appaltante terrà in considerazione l'offerta più favorevole.

TIMBRO E FIRMA/E

Il legale rappresentante dell'impresa singola o della delegataria in coassicurazione o della mandataria in R.t.i.

Il legale rappresentante della coassicuratrice in coassicurazione o della mandante in R.t.i.
